

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Come agevolare il *turnover* in azienda





Il riscatto dei periodi contributivi

Come agevolare il *turnover* in azienda

In molte aziende capita che ci si trovi di fronte ad una situazione in cui è necessario **pianificare attentamente il turnover sia per favorire un ricambio generazionale dei vari reparti produttivi o uffici, sia per abbattere i costi in un particolare momento di calo delle entrate**. La normativa permette in taluni casi, di ricorrere al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per favorire l'uscita anticipata di alcuni lavoratori così da definire un piano di esodo e assicurare una corretta organizzazione aziendale.





Il riscatto dei periodi contributivi

Di cosa stiamo parlando?

Il riscatto dei periodi contributivi è un istituto che consente al lavoratore (o ai suoi superstiti) la **possibilità di riscattare, a titolo oneroso, alcuni periodi nei quali non è stata versata contribuzione.**

Le forme di riscatto più utilizzate sono il riscatto dei contributi omessi e prescritti, il riscatto di laurea, il riscatto dei periodi di non lavoro tra due rapporti di lavoro a tempo determinato, ecc.





Il riscatto dei periodi contributivi

Riscatto per contribuzione omessa

Art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

In caso di **omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro** è possibile presentare istanza all'Istituto di previdenza al fine di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione che sarebbe altrimenti spettata al lavoratore in relazione ai contributi obbligatori omessi. Tale ipotesi può essere percorsa nel solo caso in cui sia sopravvenuta la prescrizione della contribuzione omessa.



ATTENZIONE

L'accredito della contribuzione figurativa è completamente gratuito a differenza del riscatto a titolo oneroso. Per contribuzione figurativa si intende ad esempio, la richiesta di accredito del servizio militare, servizio civile, maternità obbligatoria fuori rapporto di lavoro, ecc.





Il riscatto dei periodi contributivi

Riscatto aspettativa per motivi di famiglia

Art. Art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53

Il lavoratore può richiedere il **riscatto dei periodi di aspettativa non retribuita richiesti per gravi e documentati motivi familiari**. Il periodo massimo riscattabile è pari a 2 anni.

Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e tale periodo non è computato ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.





Il riscatto dei periodi contributivi


Riscatto periodi di formazione e tra rapporti di lavoro

Artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. 16 settembre 1996, n. 564

Art. 5, comma 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53

Il lavoratore ha la possibilità di riscattare, sempre con onere a proprio carico, periodi:

- Di **interruzione o sospensione del rapporto di lavoro**
- Di **formazione professionale, studio e ricerca**
- **Intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro** nel caso di lavori discontinui
- **Intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o ciclico**



ATTENZIONE

I periodi che possono formare oggetto di riscatto devono **collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995** e non sono richiesti requisiti minimi di contribuzione.





Il riscatto dei periodi contributivi

Riscatto lavoro estero

Art. 51 della legge 29 aprile 1969, n. 153

Anche i **periodi di lavoro estero** **possano essere riscattati** a condizione che il lavoratore abbia prestato attività di lavoro subordinato in uno paese non comunitario e con il quale non ci sia alcun accordo in materia di sicurezza sociale con l'Italia.





Il riscatto dei periodi contributivi

Riscatto congedo parentale

Art. 35, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano fruito di un periodo di congedo parentale al di fuori di un rapporto di lavoro, possono integrare a copertura del **periodo di astensione la contribuzione figurativa mediante riscatto** a condizione che l'interessato/a possa far valere almeno 5 anni di contributi da «effettiva» attività lavorativa maturata in costanza di lavoro dipendente (non autonoma) in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere. Qualora il periodo sia già coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata l'Inps provvede a modificare il titolo dell'accredito da disoccupazione a maternità (ove ciò sia più favorevole ai fini pensionistici). La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento.





Il riscatto dei periodi contributivi

Accredito figurativo maternità obbligatoria

ACCREDITO
GRATUITO

Le lavoratrici che abbiano avuto delle **maternità al di fuori di un rapporto di lavoro**, possono chiedere l'**accredito figurativo gratuito di 5 mesi di maternità obbligatoria**, se in possesso di almeno 5 anni da lavoro dipendente (nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro ai sensi della Circolare Inps n. 41/2011 (ferie, malattia retribuita, ecc.), nonché i periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)





Il riscatto dei periodi contributivi

Riscatto servizio civile

A partire **dal 1° gennaio 2009** il periodo svolto come volontario del servizio civile, che non sia coperto da altra contribuzione, può essere riscattato dai lavoratori a fini pensionistici in qualsiasi momento. I periodi di servizio civile sono stati caratterizzati nel tempo da diverse regole ai fini del riconoscimento previdenziale; la più significativa risale alla legge 226/2004 e alla legge 2/2009 con la quale il legislatore ha disposto la sospensione della leva obbligatoria e del corrispondente servizio civile alternativo, anch'esso obbligatorio, cambiando profondamente la natura dell'istituto.





Il riscatto dei periodi contributivi

Se svolto il servizio civile prima del 2009?

Fino al
31/12/2005

Fino al 31 dicembre 2005, ai volontari impiegati in periodi di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, **veniva riconosciuto l'accredito dei contributi figurativi** direttamente dall'Inps in quanto tale periodo era equiparato al servizio militare e e agli interessati veniva apposta specifica annotazione sul foglio matricolare.

Lo stesso trattamento era riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l'attività nel corso dell'anno 2006.

Dal
01/01/2006
al
31/12/2008

I volontari avviati al servizio civile **dal 1° gennaio 2006** sono stati soggetti all'obbligo contributivo verso la **gestione separata INPS** con oneri a carico interamente del Fondo nazionale del servizio civile.

Sono stati iscritti alla Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile anche coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell'anno 2008 e hanno proseguito l'attività nell'anno 2009.





Il riscatto dei periodi contributivi

Riscatto periodi gestione separata ante 1996

D.M. 2 ottobre 2011, Art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
Circolare Inps 5 marzo 2019, n. 36; Messaggio Inps 19 aprile 2019, n. 1609

Il lavoratore iscritto presso la Gestione separata ha facoltà di **riscattare, fino a un massimo di 5 anni**, le annualità lavorative svolte mediante **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, anche a progetto, precedenti all'istituzione dell'obbligo contributivo presso la gestione, ossia antecedenti al 1996.

Anche coloro che svolgevano attività di lavoro in qualità di amministratore di società ai sensi della Circolare Inps n.117/2002 possono accedere a tale istituto. Recentemente però, la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 delle Sezioni Unite della Cassazione ha affermato che il rapporto tra amministratore e società non può essere qualificato come una collaborazione coordinata e continuativa.

ATTENZIONE

La facoltà non può essere utilizzata dai lavoratori che svolgevano attività professionale con partita IVA e senza obbligo di assicurazione presso una cassa di categoria in quanto tale facoltà è riservata esclusivamente ai co.co.co.





Il riscatto dei periodi contributivi

Riscatto periodi gestione separata ante 1996
e massimale contributivo L. 335/95

Circolare Inps n. 29/2008

L'INPS ha precisato che **i riscatti** dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall'art 51, comma 2, della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata Inps da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell'art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, **collocati antecedentemente il 1.1.1996** e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall'assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo **non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e quindi non incidono sull'applicazione del massimale contributivo.**





Il riscatto dei periodi contributivi

Riscatto per il tramite del Fondi di Solidarietà

Art. 22, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

Dal 2019 è previsto che il pagamento dell'onere del riscatto o della ricongiunzione, sia pagato direttamente dal Fondo di solidarietà bilaterale (anche alternativo) se il periodo oggetto del riscatto o ricongiunzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e precedenti all'accesso al Fondo stesso (non è possibile riscattare i periodo utili solo alla misura della pensione). In tale ipotesi, gli oneri del riscatto e della ricongiunzione sono versati dal datore di lavoro al Fondo e costituiscono specifica fonte di finanziamento dedicata alla finalità del riscatto. I versamenti sono interamente deducibili ai sensi della normativa vigente.

ATTENZIONE

Ai sensi della Circolare Inps n. 36/2019 i Fondi di solidarietà non possono intervenire per il riscatto di periodi contributivi a tempo parziale di tipo orizzontale.





Il riscatto dei periodi contributivi

Il riscatto di laurea

Art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184

Possono riscattare la laurea i lavoratori dipendenti privati e pubblici, i lavoratori autonomi, i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, ecc.

Per poter procedere al riscatto è necessario che il lavoratore abbia versato almeno un contributo settimanale prima della domanda e l'importo del riscatto ordinario varia in base alla collocazione temporale del periodo riscattato.

Nelle diapositive successive vedremo tutte le possibilità di riscatto previste dalla normativa italiana.





Il riscatto di laurea

Quale laurea è possibile riscattare?



Per poter riscattare la laurea, **il titolo di studio deve essere riconducibile ad uno dei titoli di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341** recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Trattasi del diploma universitario (DU); diploma di laurea (DL); diploma di specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR); titoli accademici di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 503. Sono altresì compresi i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. L'Ordinamento prevede anche la possibilità di riscatto dei periodi di studio universitario compiuti all'estero, a condizione che il titolo universitario conseguito all'estero abbia valore legale in Italia (Inps, messaggio 22 luglio 2014, n. 6208). In via generale, il riscatto è ammissibile con riferimento ad un titolo di studio accademico estero rilasciato in uno Stato aderente alla Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.





Il riscatto di laurea

Riscatto ordinario

Art. 2, commi 4, 5 e 5-bis D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184



La **parte di periodo di laurea collocato entro il 31 dicembre 1995 viene determinato con l'applicazione della riserva matematica**, quindi con un costo elevato, soprattutto se la domanda viene trasmessa molto tardi.

In tal caso, prima viene determinata la differenza tra la misura dell'ipotetica prestazione pensionistica calcolata alla data della domanda di riscatto (incluso il periodo oggetto di riscatto) e la misura della prestazione che sarebbe stata ipoteticamente riconosciuta, senza considerare il periodo oggetto di riscatto.

Tale differenza, rapportata ad anno, è poi moltiplicata per l'apposito coefficiente individuato in base al sesso, all'età anagrafica e all'anzianità contributiva del richiedente e reperibile nelle tabelle di cui al DM 19 febbraio 1981.





Il riscatto di laurea

Riscatto contributivo

Art. 2, comma 4-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184



La parte di periodo di laurea **collocato successivamente al 31 dicembre 1995** viene determinato con un calcolo contributivo. In questo modo, **l'onere del riscatto è individuato risalendo alle ultime 52 settimane di contributi di lavoro effettivo e applicando al relativo imponibile previdenziale l'aliquota pari al 33%.**

Se la domanda di riscatto non è trasmessa contestualmente alla domanda di pensione, è possibile provvedere al versamento dell'onere in un'unica soluzione o mediante un piano rateale di 120 rate mensili, senza che sia applicato alcun interesse.





Il riscatto di laurea

Riscatto per i soggetti inoccupati

Art. 2, comma 5-bis, comma 5-quater del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184



La facoltà di riscatto secondo il sistema contributivo può essere esercitata anche da un **soggetto inoccupato che non sia mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbia ancora iniziato un'attività lavorativa**. In questo caso l'onere del riscatto è calcolato sulla base del minimale degli artigiani e commercianti (17.504,00 e per l'anno 2023) vigente nell'anno di presentazione della domanda, moltiplicato per il 33% (pari all'aliquota contributiva delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti).





Il riscatto di laurea

Riscatto agevolato

Art. 2, comma 5-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184



A decorrere dal 29 gennaio 2019 è possibile riscattare i periodi del corso legale di studi universitari, tramite la stessa modalità di calcolo prevista per il sistema di calcolo per i soggetti inoccupati. In tale ipotesi, i periodi che si collochino temporalmente nel sistema di calcolo contributivo e, quindi, successivamente al 31 dicembre 1995, possono essere oggetto di riscatto non con riferimento alla retribuzione percepita nelle ultime 52 settimane di contributi di lavoro effettivo ma con riferimento al minimale della gestione artigiani e commercianti (17.504,00 e per l'anno 2023) moltiplicato per il 33%.

Possono essere oggetto di riscatto “agevolato” anche i periodi che si collocano anteriormente a gennaio 1996, qualora si scelga la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo (ad esempio per effetto dell'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995).





Il riscatto di laurea

Aspetti fiscali e piano rateale



L'onere è **fiscalmente deducibile e qualora l'interessato non abbia un reddito personale, il contributo può essere posto in detrazione, nella misura del 19%**, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Se si è iniziato a pagare il riscatto del periodo di laurea e successivamente si decide di interrompere il pagamento rateale, il lavoratore può ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale ed eventualmente presentare una nuova domanda di riscatto per il periodo residuo il cui onere sia determinato con un criterio alternativo.





*Pianifica e conquista
la **tua** pensione.*

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE